



MODELLO ORGANIZZATIVO

Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001

Parte Speciale “C” – Reati di criminalità organizzata

00

Parte Speciale “C”

Reati di criminalità organizzata

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “C” – Reati di criminalità organizzata	00
---	--	---------------------------------------

INDICE

1. – Premessa

2. – I reati di cui all'art. 24-ter del Decreto

2.1. - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

2.2. - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

2.3. - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

2.4. - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

2.5. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR. n. 309/1990)

2.6. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24-ter del Decreto

3. – Le aree a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti

4. – Compiti dell’Organismo di Vigilanza

1. – PREMESSA

L’art. 24-ter rubricato “Delitti di criminalità organizzata” è stato inserito nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti dalla legge 15 luglio 2009, n. 94.

L’inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata non rappresenta una novità assoluta, in quanto l’articolo 10 della legge n. 146/2006 (*“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”*) aveva già previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, seppur circoscrivendo la stessa responsabilità alle ipotesi in cui i reati rivestissero carattere transnazionale. Con l’estensione di tali delitti anche all’ambito nazionale, il legislatore ha cercato di fornire una risposta all’esigenza di rafforzare la lotta contro i fenomeni di criminalità di impresa.

L’art. 2, comma 29, della sopra citata legge n. 94/2009, inserendo l’art. 24-ter ha aggiunto, al comma 1, una prima serie di reati:

- associazione per delinquere finalizzata al compimento di specifiche ipotesi di reato (art. 416 comma 6 c.p.);
- associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni derivanti dalla presenza di un’associazione di tipo mafioso ovvero al fine di agevolarne l’attività;
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990).

Il comma 2 dell’articolo citato prevede, inoltre, quali potenziali fonti di responsabilità dell’ente, i seguenti delitti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p. (*“delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine”*).

Da una prima analisi delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati elencati, è emersa l’inapplicabilità alla Società dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope ex art. 74 D.P.R. 309/90 e del reato di cui all’art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.

2. – I REATI DI CUI ALL'ART. 24-TER DEL DECRETO

2.1. - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Ai sensi dell'art. 416 c.p. *“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma 2.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”

Si tratta di una fattispecie che ha natura plurisoggettiva, essendo necessaria per la configurabilità del reato la partecipazione di almeno tre persone.

Elemento costitutivo dell'associazione è la formazione e permanenza di un vincolo associativo continuativo, al fine di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma criminale e la permanente consapevolezza di ciascun consociato di far parte del sodalizio criminoso. Non è necessario che l'associazione costituisca un organismo formale e tragga origine da un regolare atto di costruzione, essendo indifferente la forma di organizzazione adottata.

Come si evince dal secondo comma, la sola partecipazione all'associazione, subordinata all'effettiva esistenza del vincolo associativo, integra il delitto in quanto elemento di per sé idoneo a mettere in pericolo, anche solo in maniera potenziale, l'ordine pubblico.

I consociati, pertanto, risponderanno sempre del delitto associativo in ragione della sola sussistenza del sodalizio a nulla rilevando la concreta commissione di altro reato di scopo, il quale potrà consistere in qualsiasi reato previsto nel codice penale.

Qualora dovesse essere realizzato taluno dei reati fine, ciascun correo risponderà anche di quest’ultimo in concorso formale con il delitto associativo, potendo altresì trovare applicazione l’istituto del reato continuato¹.

Il delitto, inoltre, si differenzia dal concorso eventuale di persone nel reato ai sensi dell’art. 110 c.p. in quanto si sostanzia in uno stabile apparato organizzativo, idoneo a essere nuovamente “utilizzato” anche in seguito all’eventuale commissione dei reati-scopo, mentre, nel caso del concorso di persone, il sodalizio criminoso ha natura occasionale ed è destinato a cessare una volta commessa la fattispecie concertata dai correi.

Non è esclusa, invece, la possibilità che si configuri il c.d. “concorso esterno” nel delitto associativo, il quale troverà applicazione ove l’agente, pur non partecipando all’associazione stessa, si limiti a fornire un contributo cosciente, volontario e riconducibile - sotto il profilo causale - a un apporto concreto volto a favorire le attività e gli scopi del sodalizio.

Il carattere stabile del vincolo associativo conferisce al reato in esame carattere permanente e si consuma nel luogo e nel momento di costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune.

Il comma sesto rappresenta un’ipotesi associativa sorretta dal dolo specifico del fine di commettere uno o più delitti tra quelli elencati.

2.2. – Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

Ai sensi dell’art. 416-bis c.p. *“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

¹ L’art. 81 c.p. al secondo comma disciplina il reato continuato. Questo si verifica quando un soggetto con le sue azioni od omissioni, allo scopo di realizzare il medesimo disegno criminoso, viola più disposizioni di legge o la stessa disposizione svariate volte. A livello sanzionatorio si applica la pena prevista per il reato più grave aumentata sino al triplo.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”

La norma in esame rappresenta una speciale ipotesi di delitto associativo introdotta al fine di contrastare con uno strumento *ad hoc* il fenomeno della criminalità di stampo mafioso, per la cui integrazione devono concorrere ulteriori e specifici requisiti.

Il delitto in esame si distingue dal precedente per l'eterogeneità degli scopi che l'associazione mira a realizzare e per il ricorso alla forza di intimidazione nel conseguimento dei fini propri dell'associazione stessa, pertanto, la tipicità della norma risiede nelle modalità attraverso cui l'associazione si manifesta concretamente.

I membri dell'associazione ex art. 416-bis c.p. si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Con riferimento alla forza di intimidazione è utile precisare che questa deriva non dal singolo affiliato ma dall'associazione stessa quale timore che il sodalizio è in grado di incutere.

La condizione di assoggettamento e di omertà ha una funzione tipizzante rispetto alla forza di intimidazione, in particolare, il requisito dell'assoggettamento viene inteso come sottomissione, mentre quello di omertà come reticenza e rifiuto di collaborare con gli organi dello Stato per timore di rappresaglie da parte dell'associazione.

Occorre inoltre specificare che l'elemento del c.d. metodo mafioso, oltre a differenziare il reato in esame dal delitto generale di cui all'art. 416 c.p., qualifica le ulteriori forme di delinquenza organizzata che, pur non rientrando nelle associazioni tipicamente conosciute come la camorra o la 'ndrangheta, sono alle stesse accumulate ove si avvalgano del medesimo *modus operandi* per perseguire i propri scopi illeciti.

Si sottolinea ancora la maggiore ampiezza degli scopi riferibili all'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione prevista dall'art. 416 c.p., le finalità indicate dall'art. 416-bis c.p. sono tassative e alternative tra loro: commettere delitti, acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il

controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Infine, come per il delitto di cui all’art. 416 c.p., è configurabile il concorso esterno nella fattispecie associativa di stampo mafioso.

2.3. – Scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.)

L’articolo prevede *“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.”

La disposizione attribuisce penale rilevanza al fatto stesso dell'accordo tra il politico e colui che promette di procacciare i voti mediante modalità mafiose, ritenendo irrilevanti le successive condotte esecutive del patto stesso.

Si tratta di reato comune: sia con riferimento al soggetto del promissario, sia con riferimento a quello del promittente. Il promissario può essere lo stesso candidato in cerca di voti, ovvero un suo collaboratore o, più in generale, un qualsiasi soggetto che agisca per conto o anche solo nell’interesse del politico; dal canto suo, il promittente può essere un esponente di una cosca mafiosa, un mafioso agente *uti singulus*, oppure ancora un soggetto del tutto estraneo a una tale consorceria criminale.

Perché il reato possa dirsi integrato bisogna quindi accertare che il politico, o chi per lui, accetti la promessa di un suo interlocutore di procurargli, in cambio di denaro o di altra utilità, un certo numero di voti grazie al possibile ricorso, con modi espliciti o anche solo impliciti, alla forza di intimidazione di cui egli gode in ragione dell'appartenenza a un sodalizio mafioso.

2.4. - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Ai sensi della norma in commento *“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta.*

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “C” – Reati di criminalità organizzata	00
---	--	---------------------------------------

dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.

L'articolo è posto a tutela di un duplice interesse: quello della inviolabilità del patrimonio e quello della salvaguardia della libertà personale, in quanto nel delitto in questione la persona umana è strumentalizzata e oggetto di mercificazione. Il fatto tipico consiste nella privazione dell'altrui libertà personale e gli elementi costitutivi della fattispecie si realizzano non appena l'agente priva la vittima della libertà personale al fine di ottenere il prezzo della sua liberazione, non occorre – per la sussistenza del delitto – che sia richiesto anche il pagamento del riscatto.

L'elemento psicologico è il dolo specifico, che consiste nel fine dell'agente di conseguire con la sua condotta un ingiusto profitto (tale intendendosi qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico) che deve porsi in relazione finalistica rispetto alla liberazione della vittima.

2.5. – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Dpr n. 309/1990)

Ai sensi della norma in commento “Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

La fattispecie in esame si contraddistingue per un elemento innovativo rispetto al mero accordo delle volontà presente nel concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, *quid pluris* che si sostanzia nella “*predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminale*”, come esplicitato numerose volte dalla Suprema Corte di Cassazione.

Difatti, la necessità di elaborare una autonoma figura di reato contrassegnata dal pericolo per l'ordinamento pubblico è giustificata dal particolare allarme sociale che la struttura associativa implica e che il legislatore ha inteso reprimere rigidamente attraverso la predisposizione di numerose e inflessibili sanzioni volte anche alla tutela della salute pubblica.

2.6. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24-ter del Decreto

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica **la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.**

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “C” – Reati di criminalità organizzata	00
---	--	---------------------------------------

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo **416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.**

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei superiori punti 1 e 2, si applicano le **sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.**

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei superiori punti 1 e 2, si applica la **sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del Decreto.**

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “C” – Reati di criminalità organizzata	00
---	---	---------------------------------------

3. - LE AREE A RISCHIO REATO ED I PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI

I reati sopra considerati trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti a qualsiasi titolo, anche in forma indiretta, ovvero, con modalità transnazionale, con soggetti esterni all’ente che facciano parte di associazione criminose.

Al riguardo, è opportuno evidenziare che tali reati possono essere astrattamente commessi da tutti gli esponenti aziendali che abbiano contatti con soggetti esterni a qualsiasi titolo, in Italia o all’estero. Per converso, la strumentalizzazione della Società per finalità prevalentemente o esclusivamente illecite è suscettibile di essere realizzata principalmente da soggetti apicali, i soli in grado di modificare in modo così radicale l’oggetto sociale.

Con specifico riferimento al reato di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p., occorre sottolineare che gli elementi costitutivi tipici del reato si fondano sulla stabilità del vincolo associativo, desumibile da un certo livello di organizzazione dell’associazione e dal perseguimento di una finalità associativa consistente nella realizzazione di un programma delittuoso generico, di commettere cioè una serie indeterminata di delitti.

Sullo specifico punto, è intervenuta la Suprema Corte circoscrivendo l’operatività dell’art. 24-ter, negando la possibilità di recuperare indirettamente i delitti-scopo del reato associativo; a ragionare diversamente, infatti, *“la norma incriminatrice di cui all’art. 416 c.p. si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D. Lgs. n. 231 del 2001, in una disposizione “aperta”, dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un’ingiustificata dilatazione dell’area di potenziale responsabilità dell’ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dal citato D. Lgs., art. 6, scomparendone, di fatto, ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione”* (Cassazione penale, Sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 3635).

Ebbene, esclusa la possibilità di immaginare nel caso della Società e, più in generale, di ogni impresa lecita, la realizzazione della condotta di costituzione di una associazione a ciò finalizzata, si tratta di vagliare il rischio che la struttura organizzativa societaria sia utilizzata da più persone al fine di realizzare una serie di delitti nell’interesse o a vantaggio della Società stessa; ipotesi che la giurisprudenza spesso riconduce alla figura dell’art. 416 c.p., piuttosto che al mero concorso di persone in più reati.

In quest’ottica, è evidente come il rischio che ciò accada non sia individuabile *ex ante* da parte della Società, ma si leghi a un fenomeno di devianza dipendente dalle determinazioni di alcuni suoi membri, nel caso in cui decidano di sfruttare l’organizzazione di persone e di mezzi, tipica di ogni impresa, per fini criminali.

Le misure preventive immaginabili sono legate, in primo luogo, alla diffusione più ampia possibile della filosofia di impresa perseguita dalla Società, ribadendo a chiunque operi al suo interno che il perseguimento di vantaggi per la Società, ottenuti attraverso il compimento di attività penalmente vietate, non è mai consentito e che la Società adotterà ogni misura, anche radicale, ritenuta utile a garantire immediatamente in quel settore organizzativo la situazione di legalità e trasparenza, nell’ipotesi in cui emerga il fondato sospetto che soggetti operanti nella Società siano dediti alla commissione di fatti delittuosi, seppure a vantaggio della Società stessa.

Tuttavia, al solo fine di scongiurare il pur remoto rischio che per la devianza di singoli soggetti operanti all’interno della Società, si possano in qualche modo agevolare dall’esterno, mediante il perfezionamento di rapporti contrattuali, organizzazioni di tipo criminale, si è ritenuto utile richiamare i principi di base e le regole della libera concorrenza - che hanno, peraltro, ispirato da sempre la filosofia di impresa della Società – per esigerne il rispetto.

Poiché i delitti di criminalità organizzata possono essere finalizzati anche alla commissione dei reati già analizzati nelle singole Parti Speciali, si ritiene opportuno specificare che le aree a rischio sopra menzionate devono intendersi integrate con le altre specificatamente individuate in relazione a ciascuna fattispecie oggetto di trattazione nelle altre Parti Speciali del presente Modello.

Tale precisazione si ritiene necessaria per ragioni strettamente legate alla formazione di un Modello quanto più efficace e in linea con il dettato normativo del Decreto.

In considerazione di tale natura peculiare dei reati associativi, non si ritiene possibile localizzare a specifiche aree aziendali il rischio della loro commissione.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all’OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Tali regole di condotta si applicano a tutti i destinatari del Modello e, in particolare, ai soggetti esterni alla Società, nonché a tutti coloro che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nel paragrafo che precede e in quelle delle altre Parti Speciali.

Occorre preliminarmente evidenziare che, in tutte le aree “a rischio reato” qui considerate, occorre osservare i seguenti Presidi di Controllo **Generali** (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

- 1) rispetto del Codice Etico;

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “C” – Reati di criminalità organizzata	00
---	--	---------------------------------------

- 2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell’ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
- 3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;
- 4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito intranet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;
- 4) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;
- 5) previsione e attuazione del Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;
- 6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;
- 7) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull’adeguatezza ed effettività del Modello);
- 8) creazione di una “Sezione 231” all’interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell’ambito del Modello della Società (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati);
- 9) rispetto dell’organigramma aziendale.

Inoltre, si intendono qui richiamati i presidi di controllo adottati nelle altre Parti Speciali del Modello, in ragione del pericolo di commistione delle fattispecie di reato trattate, unitamente al fenomeno della criminalità organizzata.

Infine, l’Organo amministrativo della Società potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate e a integrazione dei comportamenti sopra elencati.

Area a rischio n. 1: adempimenti in materia di personale

Attività sensibili:

- a) gestione del processo di selezione, valutazione, scelta e gestione dei candidati;

Reati ipotizzabili:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

- 1) osservanza delle procedure e dei principi applicativi per la selezione e per la gestione del personale;
- 2) divieto per tutti i destinatari e collaboratori esterni alla Società - debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali - di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire la commissione di delitti di criminalità organizzata;
- 3) in relazione alle procedure per la selezione del personale i Destinatari sono tenuti ad applicare i seguenti criteri per scelta:
 - professionalità rispetto all’incarico o le mansioni da ricoprire;
 - parità di trattamento;
 - esibizione del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;
 - assunzione di informazioni sulla professionalità, sulle competenze e sui ruoli precedentemente ricoperti dalla risorsa;
- 4) obbligo, per coloro che ricoprono posizioni apicali, limitatamente alle funzioni a loro affidate, di:
 - non sottostare a qualsivoglia richiesta contraria alla legge o ai precetti contenuti nel presente Modello;
 - informare tempestivamente l’Organo Amministrativo e l’Autorità Giudiziaria ove vengano a conoscenza di fatti o eventi che possano favorire infiltrazioni della criminalità organizzata, ovvero se sottoposti a ricatti o minacce, avvertendo altresì le Autorità competenti;
- 5) archiviazione dei CV ricevuti unitamente ai documenti eventualmente richiesti in sede di selezione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- 6) controllo sul rispetto dei requisiti richiesti in sede di selezione;
- 7) previsione di un duplice livello di colloquio dei candidati prima dell'assunzione.

Area a rischio n. 2: stipula e gestione di contratti

Attività sensibili:

- a) stipula e gestione dei contratti a supporto delle attività commerciali;
- b) stipula e gestione di contratti di service;
- c) gestione dei contratti di consulenza e di prestazione professionale;

- d) gestione dell’anagrafica Consulenti;
- e) selezione dei consulenti;
- f) gestione degli acquisti e monitoraggio dei beni/servizi ricevuti;
- g) gestione nei contratti di sponsorizzazione.

Reati ipotizzabili:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) osservanza delle procedure e dei principi applicativi per la selezione dei consulenti, dei fornitori, di partners o altri professionisti con cui la Società intenda intrattenere rapporti lavorativi;
- 2) divieto per tutti i destinatari e per i collaboratori esterni alla Società - debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali - di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire la commissione di delitti di criminalità organizzata;
- 3) in relazione alle procedure per la selezione di eventuali partners e/o fornitori e/o consulenti i Destinatari sono tenuti ad applicare i seguenti criteri per scelta:
 - professionalità rispetto all’incarico o le mansioni da ricoprire;
 - parità di trattamento;
 - esibizione del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;
 - assunzione di informazioni sulla professionalità, sulle competenze e sui ruoli precedentemente ricoperti dalla risorsa.
- 4) con riferimento alla gestione di rapporti economici con i consulenti e/o altri partners esterni è imposto di:
 - utilizzare specifici conti correnti bancari e/o postali da destinare a dette attività e/o rapporti, i cui estremi e le relative regole di gestione e tracciabilità dovranno essere inserite in apposite clausole contrattuali da far sottoscrivere ai relativi fornitori e/o partners;
 - imporre, quale unico metodo di pagamento, lo strumento del bonifico bancario o postale, nonché qualsiasi altro metodo che assicuri la piena tracciabilità;
- 5) obbligo per coloro che ricoprono posizioni apicali, limitatamente alle funzioni a loro affidate di:

- non sottostare a qualsivoglia richiesta contraria alla legge o ai precetti contenuti nel presente Modello;
 - informare tempestivamente l’Organo Amministrativo, L’Organismo di Vigilanza e l’Autorità Giudiziaria ove vengano a conoscenza di fatti o eventi che possano favorire infiltrazioni della criminalità organizzata, ovvero se sottoposti a ricatti o minacce, avvertendo altresì le Autorità competenti;
- 6) creazione dell’anagrafica Consulenti, nella quale inserire i consulenti della Società, assicurandone la previa qualificazione mediante l’accertamento dei requisiti di professionalità ed onorabilità;
 - 7) formalizzazione dei requisiti da richiedere ai consulenti e dei criteri da utilizzare nella relativa selezione, nonché delle ragioni che giustificano eventuali deroghe dai requisiti e criteri suddetti;
 - 8) individuazione delle risorse deputate: a) a selezionare i potenziali nuovi consulenti b) a formalizzare l’accordo negoziale; c) a gestire l’anagrafica Consulenti; d) a gestire i pagamenti delle fatture emesse dai consulenti;
 - 9) richiesta, ove possibile, di almeno due preventivi in sede di selezione dei consulenti;
 - 10) archiviazione della documentazione inviata dai potenziali candidati e concernente il rispetto dei requisiti richiesti;
 - 11) formalizzazione delle ragioni per le quali è stato scelto un determinato consulente;
 - 12) inserimento negli accordi con i consulenti di una clausola volta ad assicurare il rispetto del Modello e del Codice Etico della Società;
 - 13) richiesta della dichiarazione antimafia nelle ipotesi di sub-appalto.

Area a rischio n. 3: contabilità

Attività sensibili:

- a) contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali;

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) osservanza delle procedure e dei principi applicativi aziendali;
- 2) divieto per tutti i destinatari e per i collaboratori esterni alla Società - debitamente informati

mediante apposite clausole contrattuali - di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire la commissione di delitti di criminalità organizzata;

- 3) obbligo per coloro che ricoprono posizioni apicali, limitatamente alle funzioni a loro affidate di:
- non sottostare a qualsivoglia richiesta contraria alla legge o ai precetti contenuti nel presente Modello;
 - informare tempestivamente l’Organo Amministrativo, l’Organismo di Vigilanza e l’Autorità Giudiziaria ove vengano a conoscenza di fatti o eventi che possano favorire infiltrazioni della criminalità organizzata, ovvero se sottoposti a ricatti o minacce, avvertendo altresì le Autorità competenti;
 - formazione specifica dei Responsabili Interni e, in particolare, all’Ufficio Amministrativo e all’Ufficio Commerciale che gestiscono i rapporti con i Terzi

Area a rischio n. 4: approvvigionamento

Attività sensibili:

- a) approvvigionamento di beni, lavori e servizi;
- b) selezione e scelta di fornitori e di vettori con cui intrattenere rapporti di natura contrattuale;
- c) individuazione dei partners con cui la Società decida di intrattenere rapporti professionali per lo svolgimento della sua attività.

Reati ipotizzabili:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) osservanza delle procedure e dei principi applicativi per la selezione dei consulenti, dei fornitori, di partners o altri professionisti con cui la Società intenda intrattenere rapporti lavorativi;
- 2) divieto per tutti i destinatari e per i collaboratori esterni alla Società - debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali - di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire la commissione di delitti di criminalità organizzata;
- 3) in relazione alle procedure per la selezione di eventuali partners e/o fornitori e/o consulenti i Destinatari sono tenuti ad applicare i seguenti criteri per scelta:
 - professionalità rispetto all’incarico o le mansioni da ricoprire;

- parità di trattamento;
 - esibizione del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;
 - assunzione di informazioni sulla professionalità, sulle competenze e sui ruoli precedentemente ricoperti dalla risorsa.
- 4) con riferimento alla gestione di rapporti economici con i consulenti, e/o altri partners esterni è imposto di:
- utilizzare specifici conti correnti bancari e/o postali da destinare a dette attività e/o rapporti, i cui estremi e le relative regole di gestione e tracciabilità dovranno essere inserite in apposite clausole contrattuali da far sottoscrivere ai relativi fornitori e/o partners;
 - imporre, quale unico metodo di pagamento, lo strumento del bonifico bancario o postale, nonché qualsiasi altro metodo che assicuri la piena tracciabilità;
- 5) obbligo per coloro che ricoprono posizioni apicali, limitatamente alle funzioni a loro affidate di:
- non sottostare a qualsivoglia richiesta contraria alla legge o ai precetti contenuti nel presente Modello;
 - informare tempestivamente l’Organo Amministrativo e l’Autorità Giudiziaria ove vengano a conoscenza di fatti o eventi che possano favorire infiltrazioni della criminalità organizzata, ovvero se sottoposti a ricatti o minacce, avvertendo altresì le Autorità competenti;
- 6) creazione dell’anagrafica Fornitori, nella quale inserire i fornitori della Società, assicurandone la previa qualificazione mediante l’accertamento dei requisiti di professionalità ed onorabilità;
- 7) formalizzazione dei requisiti da richiedere ai fornitori e dei criteri da utilizzare nella relativa selezione, nonché delle ragioni che giustificano eventuali deroghe dai requisiti e criteri suddetti;
- 8) l’Ufficio Amministrativo e il Datore di Lavoro provvedono: a) a selezionare i potenziali nuovi fornitori b) a formalizzare l’accordo negoziale; c) a gestire l’anagrafica Fornitori; d) a gestire i pagamenti delle fatture emesse dai fornitori;
- 9) richiesta, ove possibile, di almeno due preventivi in sede di selezione dei fornitori laddove la prestazione determini un rilevante impegno di spesa da parte della Società;
- 10) archiviazione della documentazione inviata dai potenziali candidati e concernente il rispetto dei requisiti richiesti;
- 11) formalizzazione delle ragioni per le quali è stato scelto un determinato fornitore;
- 12) sottoscrizione di un contratto con tutti i fornitori, con previsione, per quelli per i quali si prevede di procedere con l'Ordine di Acquisto, della sottoscrizione di Condizioni Generali di

Contratto;

- 13) emissione dell’ordine di acquisto nei confronti dei soli fornitori già presenti nell’anagrafica Fornitori;
- 14) inserimento nei contratti di appalto/fornitura di una clausola volta ad assicurare il rispetto del Modello e del Codice Etico della Società;

Area a rischio n. 5: sponsorizzazioni

Attività sensibili:

- a) gestione delle sponsorizzazioni, delle iniziative pubblicitarie e dei contributi ad associazioni ed Enti.

Reati ipotizzabili:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) divieto per tutti i destinatari e per i collaboratori esterni alla Società - debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali - di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire la commissione di delitti di criminalità organizzata;
- 2) obbligo per coloro che ricoprono posizioni apicali, limitatamente alle funzioni a loro affidate di:
 - non sottostare a qualsivoglia richiesta contraria alla legge o ai precetti contenuti nel presente Modello;
 - informare tempestivamente l’Organo Amministrativo, l’Organismo di Vigilanza e l’Autorità Giudiziaria ove vengano a conoscenza di fatti o eventi che possano favorire infiltrazioni della criminalità organizzata, ovvero se sottoposti a ricatti o minacce, avvertendo altresì le Autorità competenti;
- 3) possibilità di sponsorizzare unicamente eventi, Società ovvero associazioni di comprovata affidabilità, con divieto di sponsorizzare eventi o associazioni riconducibili, direttamente o indirettamente, a PU o IPS che siano entrati in contatto (o che possano ragionevolmente entrare in contatto) con la Società per ragioni del loro ufficio (ad es., per il rilascio di una licenza o permesso);

Area a rischio n. 6: gestione dei servizi forniti dalla Società

Attività sensibili:

- a) gestione della clientela;
- b) rapporti con eventuali intermediari, procacciatori di affari e simili;
- c) offerta dei servizi forniti dalla Società.

Reati ipotizzabili:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

- 1) adozione di una procedura/policy che preveda i principi cardine e norme comportamentali di seguito indicati:
 - predisposizione di un listino dei prezzi dei servizi offerti dalla Società;
 - controllo sui servizi effettivamente forniti alla clientela;
 - attività di report dell'attività effettivamente resa in favore dei clienti;
 - archiviazione delle pratiche all'interno del server aziendale;
- 2) osservanza dei protocolli aziendali.

Poiché i delitti di criminalità organizzata possono essere finalizzati anche alla commissione dei reati già analizzati nelle singole Parti Speciali, si ritiene opportuno specificare che le aree a rischio sopra menzionate andranno integrate con le altre precedentemente individuate in relazione a ciascuna fattispecie oggetto di trattazione nelle altre Parti del presente Modello.

Tale precisazione si ritiene necessaria per ragioni strettamente legate alla formazione di un Modello quanto più efficace e in linea con il dettato normativo del Decreto.

Le aree indicate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività sopra elencate siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome o per conto della Società, in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali, dei quali deve essere tempestivamente informato l'OdV.



MODELLO ORGANIZZATIVO

Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001

Parte Speciale “C” – Reati di criminalità organizzata

00

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “C” – Reati di criminalità organizzata	00
---	--	---------------------------------------

4. – I COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’OdV vigila sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e ne cura l’aggiornamento, al fine di assicurarne l’idoneità e l’efficacia a prevenire i reati di cui alla presente Parte Speciale.

L’OdV procederà inoltre, a esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello e a effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.